



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

VERBALI DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

N. 50	del Reg.	Trattamento di fine rapporto dipendenti dell'Ente. Determinazioni.
Data, 18	Agosto 2017	

L'anno Duemiladiciassette il giorno Diciotto del mese di Agosto alle ore 17,30 nella sala dell'Ente, dietro invito diramato dal Presidente previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunita la Deputazione Agraria.

Della Deputazione Agraria sono presenti N. 3 (tre) e assenti, sebbene invitati N. ----- come segue:

	<i>P.</i>	<i>A.</i>
1. ANTONELLI ROBERTO	<i>SI</i>	
2. COLONNA MARCO ANTONIO	<i>SI</i>	
3. CHINA FRANCESCO	<i>SI</i>	

Hanno giustificato la loro assenza i Sigg.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. ANTONELLI Roberto

Assiste in qualità di Segretario il Deputato Agrario Colonna Marco Antonio

Accerta la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Si assenta dall'aula il Segretario Modanesi Vittorio in quanto parte interessata del presente oggetto di discussione;

Premesso che per il personale dell'Ente collocato in pensione e alcuni ancora in servizio, escluso l'ultimo dipendente assunto, ai fini della corresponsione del trattamento di fine rapporto fu costituita polizza di assicurazione collettiva;

Che la polizza di che trattasi costituita con la Assicurazione Unipol con deliberazione del C. A. n. 159 del 28.11.1983 provvedeva a sanare anche una situazione di mancato accantonamento del TFR del personale in servizio;

Che il premio corrisposto alla Compagnia come previsto dalle norme contrattuali viene stabilito sulla base del monte salario annuo percepito da ogni singolo dipendente il quale contribuisce alla ripartizione degli oneri con una trattenuta del 2% sulle somme lorde percepite;

Preso atto che per le liquidazioni sin ora corrisposte al personale già collocato in pensione il calcolo è stato fatto secondo la normativa ex Inpdap;

Viste le condizioni generali della convenzione stipulata con la compagnia in particolare la lett. h) che recita: "gli importi dovuti dalla Società sono riscossi dal Contraente che, defalcate le ritenute e altre eventuali imposizioni previste dalle norme vigenti, provvede a devolvere il residuo a pagamento anche parziale, delle spettanze ai dipendenti interessati o ai loro aventi diritto esonerando la Società da ogni responsabilità anche solidale";

Che, sulla base di quanto indicato dalla convenzione e sopra riportato l'Amministrazione con lettera del 03.08.2017 prot. 768 ha ritenuto formulare apposito quesito al proprio consulente del lavoro chiedendo chi sono i legittimi beneficiari del contratto;

Che il consulente del lavoro con nota di riscontro del 16.08.2017 prot. 793 ha interpretato quanto già riportato nelle condizioni della polizza cioè che gli importi da corrispondere a titolo di TFR per cessazione del dipendente dal servizio sono quelli versati dalla Compagnia;

Considerato pertanto rivedere le modalità di liquidazione del TFR anche per il personale già collocato in pensione;

Visto il parere favorevole tecnico contabile espresso dal Segretario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;

A voti unanimi

D E L I B E R A

1 – le premesse sono parte integrante ed essenziali del presente provvedimento;

- 2 – di stabilire che le somme a titolo di TFR da corrispondere al personale dell'Ente beneficiario della polizza sono quelle versare a titolo di riscatto totale dalla Compagnia di Assicurazione;
- 3 – di procedere alla verifica contabile delle somme già liquidate al personale collocato in quiescenza;
- 4 – esaminare le risultanze contabili eseguite dall'ufficio con successivo atto deliberativo;
- 5 – di comunicare al capogruppo consiliare contestualmente all'affissione all'albo pretorio, l'adozione della presente ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000;
- 6 - dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.